SCUOLA DI MEDICINA



n. 11

BANDO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA NEL CONSIGLIO DI SCUOLA DI MEDICINA

IL DECANO

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019 e, in

particolare, l'art. 31;

VISTO il Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019;

VISTO il Regolamento per la prima applicazione dell'art. 54, comma 5 dello Statuto:

elezione del Consiglio della Scuola di Medicina, emanato con DR n. 5479/2012

e modificato con D.R. n. 13/2013;

VISTA la nota a firma del Direttore Generale, prot. n. 77841 del 02.08.2021, con la

quale, tra l'altro, ai fini della ricomposizione del Consiglio della Scuola di Medicina, è stata data comunicazione al Decano di avviare le procedure elettorali per l'elezione dei rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria in seno al Consiglio della Scuola di Medicina,

che si dovranno svolgere in tempi consoni alle esigenze di quest'ultima;

DISPONE

Art. 1 – Indizione ed eligendi

Sono indette per il giorno **22 settembre 2021** le elezioni dei rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione nel Consiglio della Scuola di Medicina.

Le votazioni si terranno presso l'Aula delle Cliniche Mediche Inferiori.

La componente dei Direttori delle Scuole di Specializzazione da eleggere è costituita da:

- n. 5 Direttori delle Scuole di Specializzazione di area medica;
- n. 3 Direttori delle Scuole di Specializzazione di area chirurgica;
- n. 3 Direttori delle Scuole di Specializzazione dell'area servizi clinici.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

Sono titolari dell'elettorato attivo, purché regolarmente in servizio alla data delle votazioni, tutti coloro che risultano legittimati ai sensi dell'art. 3, comma 3 del *Regolamento per la prima applicazione dell'art. 54, comma 5 dello Statuto: elezione del Consiglio della Scuola di Medicina*. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Sono, altresì, esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia o di studio, aspettativa per passaggio ad altra Amministrazione e coloro per i quali, in ogni caso, si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.

Art. 3 – Convocazione del corpo elettorale

La convocazione degli aventi titolo avviene contestualmente alla emanazione del presente bando, mediante comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, contenente l'indicazione del calendario delle operazioni di voto e delle modalità di voto.

Art. 4 – Lista degli elettori

La lista degli elettori, trasmessa a cura della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, su dati forniti da parte della Sezione Area Medico-Sanitaria della Direzione Offerta formativa e servizi agli Studenti, è affissa nella bacheca della Presidenza della Scuola di Medicina.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, trasmettendo, entro il 10 settembre 2021 ore 12.00, al Decano, in forma scritta, per il tramite degli Uffici della Presidenza della Scuola di Medicina (al seguente indirizzo email: valentina.scorcia@uniba.it), apposito modulo (vedasi allegato 1) debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura.

Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Decano, il quale ne dispone l'immediata pubblicazione nei locali del seggio.

Art. 6 - Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante affissione nella bacheca della Presidenza della Scuola di Medicina e pubblicazione su apposita pagina del sito web della Scuola di Medicina.

Art. 7 – Propaganda elettorale

I candidati possono svolgere attività di propaganda. L'attività di propaganda elettorale può svolgersi mediante diffusione del programma elettorale, con qualsiasi mezzo (es. via e-mail, riunioni telematiche a scopo elettorale, ecc..)

Qualsiasi forma di propaganda elettorale deve cessare entro le ore 8,30 del 21 settembre 2021, giorno lavorativo precedente alla data delle votazioni.

Art. 8 – Seggio elettorale

Il seggio elettorale è composto da un Presidente e due scrutatori, scelti tra gli aventi diritto al voto, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo, con provvedimento del Decano.

Il seggio si costituisce alle ore 8.30 del giorno 22 settembre 2021.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9.00 del giorno 22 settembre 2021 e proseguono ininterrottamente sino alle ore 14.00 del medesimo giorno.

È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l'elettorato attivo abbia già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 4081 del 14.11.2019, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 9 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 4081 del 14.11.2019.

Ciascun elettore può esprimere un massimo di una preferenza.¹

Art. 10 - Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto per ciascuna area.

Art. 11 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti

I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale.

Gli atti delle votazioni sono trasmessi immediatamente, e non oltre le ore 11,00 del giorno successivo a quello delle votazioni, al Magnifico Rettore, per il tramite della Sezione Centri e altre Strutture Decentrate della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, ai fini della proclamazione degli eletti.

¹ Il numero di preferenze è pari ad un terzo degli eligendi; ogni eventuale arrotondamento deve compiersi per difetto (art. 12 del Regolamento elettorale)

Art. 12 - Norme finali

Il presente bando è affisso nella bacheca della Scuola di Medicina.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo e del Regolamento elettorale.

Bari, 06.08.2021

F.to Il Decano Prof. Gianfranco Favia